

### ALLEGATO 3

#### ACCORDO QUADRO

**con più operatori economici, per Servizi tecnici specialistici per il rilievo, la modellazione idraulica e la distrettualizzazione con l'efficientamento idraulico, energetico e gestionale (ingegnerizzazione) delle reti di distribuzione nel territorio gestito da ACA S.p.A** *(le parti evidenziate in grigio, saranno personalizzate a seguito della stipula dell'Accordo quadro con ciascun operatore economico)*

CIG

#### TRA

Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A. in acronimo ACA S.p.A. (C.F. e P.IVA 01318460688) con sede alla Via Maestri del Lavoro d'Italia, 81 - 65125 Pescara (PE), in persona del suo legale rappresentante legale *pro tempore* (di seguito, per brevità, anche solo “**Committente**”);

#### E

con sede legale in  Via  capitale sociale  iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di  al n.  P. IVA  PEC  domiciliata ai fini del presente atto in  via  in persona del  e legale rappresentante  (di seguito, per brevità, anche solo “**Appaltatore**”);

#### OPPURE

sede legale in  Via  iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di  al n.  Codice Fiscale/Partita IVA  PEC  domiciliata ai fini del presente atto in  via  in persona del  e legale rappresentante  nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante n. 1  sede legale in  Via  iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di  al n.  P. IVA  domiciliata ai fini del presente atto in  Via  e la mandante n. 2  sede legale in  Via  iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di  al n.  P. IVA  domiciliata ai fini del presente atto in  Via  giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in  .  repertorio n.  (di seguito nominata, per brevità, anche solo “**Appaltatore**”).

Tra la Committente e l'Appaltatore,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **ART. 1. Valore giuridico degli allegati**

Gli allegati al presente Accordo Quadro e gli atti/documenti di gara richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

#### **ART. 2. Oggetto e Durata dell'Accordo Quadro**

Il presente Accordo Quadro disciplina l'affidamento in lotto unico di servizi tecnici specialistici per il rilievo, la modellazione idraulica e la distrettualizzazione con l'efficientamento idraulico, energetico e gestionale (ingegnerizzazione) delle reti di distribuzione dei Comuni di Pescara, Chieti, Francavilla a Mare, Silvi,

Montesilvano, Città' S. Angelo, attraverso le attività di verifica e completamento dei rilievi esistenti delle reti, la verifica, il completamento e la calibrazione dei modelli idraulici, la ricerca perdite e l'individuazione di soluzioni speditive per un rapido raggiungimento degli obiettivi di ottimizzazione delle reti.

I servizi dovranno essere erogati in conformità a quanto previsto nel Capitolato Speciale D'Appalto allegato al presente Accordo Quadro e all'offerta tecnica presentata in sede di gara.

### **ART. 3. Importo dell'Accordo Quadro**

L'importo stimato per la durata di 24 (ventiquattro) mesi del presente Accordo Quadro rappresentativo della sommatoria degli importi dei singoli Contratti Applicativi che presumibilmente verranno stipulati nel periodo di validità ed efficacia dell'Accordo Quadro - è complessivamente pari a € \_\_\_\_\_, (*valore da personalizzare in base alla percentuale di aggiudicazione di cui al disciplinare di gara*) oltre IVA.

La Committente non è vincolata al raggiungimento di tale importo nel periodo di validità ed efficacia dell'Accordo Quadro.

Pertanto, il presente Accordo Quadro non impegna la Committente a concludere Contratti Applicativi per l'intero importo contrattuale, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

### **ART. 4. Preliminare di contratto**

L'Appaltatore, ricevuto il Preliminare di Contratto, sarà tenuto a redigere entro \_\_\_\_\_, (*60 o 45 giorni, valore da personalizzare in base alla tempistica indicata nell'offerta tecnica*) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione, un cronoprogramma definitivo delle attività nonché una relazione contenente il riepilogo dei dati raccolti, le criticità riscontrate e la proposta delle attività da svolgere, come meglio precisato all'art. 7 del Capitolato Speciale D'Appalto.

A seguito di accettazione del Cronoprogramma da parte della Committente, nelle modalità di cui al Capitolato Speciale D'Appalto, la stessa emetterà il Contratto Applicativo, il quale avrà allegato il cronoprogramma approvato e alla relazione sintetica e costituirà il principale riferimento per valutare il rispetto delle tempistiche di lavoro.

### **ART. 5. Affidamento dei Contratti Applicativi**

Durante il periodo di validità ed efficacia del presente Accordo Quadro la Committente può affidare all'Appaltatore i Contratti Applicativi.

Per le modalità di affidamento del Contratto Applicativo si rinvia all'art. 3 del Capitolato Tecnico.

Ferma restando la validità ed efficacia dell'Accordo Quadro, una volta raggiunto l'importo massimo, di cui al precedente art. 3, con l'Appaltatore per esso previsto, non sarà più possibile stipulare nuovi Contratti Applicativi.

I Contratti Applicativi hanno durata massima concordata nel relativo cronoprogramma e possono scadere anche successivamente alla scadenza dell'Accordo Quadro.

### **ART. 6. Compatibilità per l'espletamento dell'incarico**

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento del suddetto

incarico ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, urbanistica e professionale.

#### **ART. 7. Modalità di espletamento dell'incarico**

L'Appaltatore dovrà eseguire i servizi oggetto di contratto con la dovuta diligenza richiesta in relazione ad ogni singola attività.

L'Appaltatore sarà tenuto a rispettare le eventuali direttive della Committente, dalla quale riceverà istruzioni e con la quale dovrà tenere stretti contatti per l'esecuzione dei servizi.

La Committente sarà libera di effettuare in ogni momento accertamenti e controlli durante l'esecuzione dei servizi.

L'Appaltatore si farà carico della predisposizione di tutti gli incartamenti e documenti necessari all'esecuzione dei servizi, curando direttamente i rapporti con gli uffici competenti e integrando con quanto eventualmente richiesto dagli enti preposti.

#### **ART. 8. Sostituzione dei professionisti**

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, l'Appaltatore debba procedere alla sostituzione di una o più figure professionali, queste ultime dovranno avere requisiti non inferiori alla risorsa da sostituire, con caratteristiche almeno equivalenti a quelle offerte in Offerta Tecnica e previa approvazione del CV da parte della Committente.

La Committente si riserva in ogni caso il diritto di motivata richiesta all'Appaltatore di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, o presumibile di cagionare danno all'erogazione del servizio, senza che ciò possa costituire motivo di maggiori oneri.

In caso di sostituzione del personale su espressa richiesta scritta della Committente, l'Appaltatore per gravi e comprovati motivi, si impegna a procedere alla sostituzione delle risorse con figure professionali di pari curriculum vitae, entro il termine massimo di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione inviata alla Committente, garantendo comunque la continuità dell'erogazione del servizio.

#### **ART. 9. Spese**

Tutte le spese necessarie per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro sono a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore.

#### **ART. 10. Corrispettivi**

Il Corrispettivo per l'espletamento degli incarichi di cui al presente Accordo Quadro con tutte le prestazioni accessorie necessarie di cui all'oggetto, comprensivo delle spese per sopralluoghi ed ogni altra attività necessaria all'espletamento dell'incarico affidato, è determinato a misura (€/km), applicando il prezzo offerto in fase di gara delle singole voci dell'elenco prezzi di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice, l'Accordo Quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, in caso di revisione periodica dei prezzi dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, secondo le modalità di seguito riportate.

I corrispettivi dovuti all'Appaltatore sono oggetto di revisione in considerazione dell'indice dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (c.d. FOI), pubblicato mensilmente dall'ISTAT.

Pertanto, si considererà la variazione percentuale dell'indice tra i seguenti due valori (di seguito "Variazione Istat"):

- l'ultimo indice pubblicato alla data di stipula del presente Accordo Quadro;
- l'ultimo indice pubblicato alla data di richiesta di revisione.

I corrispettivi dovuti all'Appaltatore saranno adeguati applicando ai prezzi offerti in gara, in aumento o diminuzione, tanti punti percentuali, arrotondati a due cifre decimali dopo la virgola, corrispondenti alla variazione rilevata, purché la stessa ecceda il 10%. Si precisa che la revisione riguarderà solo la differenza tra la Variazione Istat e tale 10%.

La revisione dei prezzi potrà essere richiesta – a mezzo PEC – dall'Appaltatore, o dalla Committente, a decorrere dal dodicesimo mese di esecuzione e con successiva frequenza annuale fino alla scadenza dell'Accordo Quadro, e avrà effetto sulle prestazioni successive alla data di riferimento per il riconoscimento della revisione prezzi, senza impattare le prestazioni già eseguite.

Nel caso in cui il dodicesimo mese di aggiornamento dei prezzi dovesse ricadere in data successiva alla scadenza dell'Accordo Quadro, anche prorogato, non si procederà alla revisione dei prezzi.

#### **ART. 11. Liquidazione dei corrispettivi**

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato in seguito all'emissione della fattura a 60 (sessanta) giorni F.M.D.F., previa verifica della regolarità contributiva.

Sulle fatture, a pena di non accettazione delle stesse, dovrà essere riportato sia il CIG del Contratto Applicativo che il CIG "padre" dell'Accordo Quadro, oltre eventuale CUP se indicato nei singoli Contratti Applicativi.

#### **ART. 12. Contabilizzazione attività e pagamenti**

I pagamenti saranno effettuati in base alle attività effettivamente eseguite e comunque ad ultimazione di ogni singolo Comune e per ogni singola attività individuata nel Contratto Applicativo.

Al completamento delle attività di riparazione perdite per ogni zona, sarà liquidata l'attività di ricerca perdite sulla base dei risultati raggiunti, dettagliati al paragrafo "E. Ricerca perdite con obiettivo definito dalla metodologia IWA" del Capitolato Speciale.

I corrispettivi saranno calcolati secondo la formula riportata nel medesimo paragrafo.

#### **ART. 13. Obblighi relativi alla parità di genere e disabilità**

L'Appaltatore riserva, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

*(solo per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non*

*superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)*

L'Appaltatore è tenuto, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, a consegnare alla Committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'Appaltatore è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

L'Appaltatore, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, è altresì tenuto a consegnare alla Committente una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'Appaltatore è tenuto, inoltre, a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

#### **ART. 14. Interruzione dell'incarico**

È facoltà della Committente revocare l'incarico quando l'Appaltatore sia colpevole di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'adempimento dei servizi e contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro.

Qualora la Committente di sua iniziativa, senza che sussistano cause imputabili all'operato dell'Appaltatore, proceda alla revoca dell'incarico, all'Appaltatore stesso, spettano i corrispettivi per il lavoro svolto e predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 25% sui corrispettivi maturati, fermo restando il diritto dell'Appaltatore al risarcimento di eventuali danni.

#### **ART. 15. Divieto di cessione e Subappalto**

In conformità a quanto disposto dall'art. 105 del Codice il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

*(da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di offerta)*

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro. *[ovvero] (da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta)*

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura pari a \_\_\_\_ (\_\_\_\_ per cento), l'esecuzione delle seguenti attività: \_\_\_\_\_.

A tale fine, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Committente la documentazione di cui all'art. 105 del Codice nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. L'eventuale affidamento in subappalto dell'esecuzione di parte delle attività di cui al presente Accordo Quadro non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti della Committente per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Committente della perfetta esecuzione dell'Accordo Quadro anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro, i requisiti richiesti dalla documentazione della procedura di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente alla non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Committente inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Committente né al differimento dei termini di esecuzione dell'Accordo Quadro.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3, lettera c-bis), dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'Appaltatore conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, potrà ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, allegati al presente Accordo Quadro.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice e quelle contenute nell'ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.

#### **ART. 16. Penali**

La Committente si riserva di applicare le penali di cui al paragrafo 12 del Capitolato Speciale d'appalto.

Per i Contratti Applicativi rientranti nel finanziamento PNRR, qualora le penali raggiungano il 20% dell'importo complessivo del singolo Contratto Applicativo, la Committente si riserva di risolvere tale Contratto Applicativo.

Inoltre, con riferimento agli obblighi di cui all'Art.13 del presente Accordo Quadro, la Committente applicherà le seguenti penali:

- importo pari al 5% del valore del presente Accordo Quadro alla data di applicazione della penale, per l'inadempimento dell'obbligo di riserva nelle assunzioni di cui al citato Art.13. Per l'applicazione di tale penale, si terrà conto delle assunzioni effettuate dall'Appaltatore nel corso dell'intera annualità di Accordo Quadro verificato ogni 12 mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro eventualmente rinnovato.
- importo pari al 1 % del valore del presente Accordo Quadro alla data di applicazione della penale per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna delle relazioni di cui all'Art. 13 del presente Accordo Quadro.

### **ART. 17. Risoluzione e Recesso**

Fermo restando le ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del Codice, in caso di grave inadempimento da parte dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo PEC dalla Committente per porre fine all'inadempimento.

### **ART. 18. Clausole risolutive espresse**

La Committente ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ. e di ritenere definitivamente la garanzia e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di tutti gli ulteriori danni patiti e patendi anche durante l'esecuzione, nel caso in cui l'Appaltatore dovesse:

- violare per più di 3 (tre) volte quanto previsto *ex art. 5* Capitolato Speciale D'Appalto in relazione all'utilizzo di una squadra inferiore per numero, mezzi e strumenti di lavoro rispetto ai requisiti minimi;
- violare per più di 3 (tre) volte quanto previsto *ex art. 5* Capitolato Speciale D'Appalto in relazione alla presenza obbligatoria sul campo dei tecnici specializzati o del leader di progetto;
- protrarre il ritardo nella consegna del cronoprogramma per oltre dieci giorni dalla data pattuita *ex art. 7.1* del Capitolato Speciale D'Appalto e nella propria Offerta Tecnica;
- rendersi autore e partecipe di grave inadempimento;
- ritardare la produzione documentale per oltre dieci giorni dalla data prevista da Capitolato Speciale D'Appalto;
- ritardare la produzione documentale come prevista da Capitolato Speciale D'Appalto per più di due volte;
- dovesse violare per più di 3 (tre) volte quanto garantito e presentato in Offerta Tecnica;
- ricevere 3 (tre) contestazioni di inadempimento da parte del RUP;
- violare le disposizioni in materia di salute e sicurezza;
- violare anche una sola volta l'obbligo di comunicazione al RUP di eventuali infortuni accorsi durante l'esecuzione dei servizi.

In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro, la Committente ha diritto di escutere la garanzia definitiva per l'intero ammontare, o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno.

La Committente, inoltre, ha diritto di recedere unilateralmente dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto Applicativo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa previsti dalla normativa vigente.

Nel caso di risoluzione del presente Accordo Quadro è fatta salva la facoltà per la Committente di assegnare la quota residua dell'Accordo Quadro contrattualizzata con l'Appaltatore cui è stato revocato l'incarico

all'altro Appaltatore aggiudicatario in misura proporzionale rispetto alla quota aggiudicataria.

#### **ART. 19. Proprietà dei documenti**

Tutta la documentazione richiesta e trasmessa alla Committente nonché ogni altra documentazione relativa all'esecuzione dei servizi resteranno di proprietà piena ed assoluta della Committente, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie senza che dall'Appaltatore possa essere sollevata eccezione di sorta purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Appaltatore medesimo. Inoltre, l'Appaltatore sarà inibito da ogni forma di cessione o di riproduzione dei documenti di proprietà della Committente o dei documenti necessari all'esecuzione dei servizi senza preventiva autorizzazione da parte della medesima Committente.

#### **ART. 20. Clausola di riservatezza**

L'Appaltatore sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti od altro elemento di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento delle prestazioni.

#### **ART. 21. Garanzia Definitiva**

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, l'Appaltatore presenta una cauzione definitiva, allegata al presente Accordo Quadro, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, nelle forme e termini previsti dall'art. 103 del Codice, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente Accordo Quadro.

Resta salva ogni altra azione avviata dalla Committente nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Committente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza dell'Accordo Quadro.

#### **ART. 22. Polizza professionale**

L'Appaltatore è in possesso di Polizza R.C.T., a primo rischio assoluto, n.  , allegata al presente Accordo Quadro e con massimale non inferiore a €1.500.000,00.

#### **ART. 23. Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il presente Accordo Quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Appaltatore comunica alla Committente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'Appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Accordo Quadro è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

#### **ART. 24. Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**

È a carico dell'Appaltatore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni, sociale e del lavoro per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente da qualsivoglia onere e responsabilità.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Accordo Quadro, restando espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà inoltre manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore deve documentare il rispetto degli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e garantire congiuntamente alla Committente la concertazione prevista dal Decreto medesimo tra l'Amministrazione e l'Appaltatore in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

L'appaltatore deve comunicare tempestivamente alla Committente ogni evento infortunistico che si verifichi nell'espletamento dei Contratti Applicativi.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare inoltre tutte le misure e i protocolli di sicurezza in contrasto ad eventuali emergenze sanitarie.

## **ART. 25. Controversie**

Qualsiasi controversia derivante dal presente Accordo Quadro sarà sottoposta esclusivamente al Tribunale di Pescara (PE).

## **ART. 26. Informativa Privacy**

I dati personali dell'Appaltatore saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto secondo l'informativa di cui ha preso cognizione.

## **ART. 27. Registrazione e rinvio alla normativa vigente**

Il presente Accordo Quadro verrà registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 (TUR). Le spese sono a carico dell'Appaltatore, il contributo C.N.P.A.I.A. e l'IVA sono a carico della Committente.

Il presente Accordo Quadro, composto da n.27 articoli, su n. 11 pagine, viene letto e sottoscritto delle parti in segno di integrale accettazione.

## **ART. 28. ALLEGATI**

- 1) Capitolato Speciale D'Appalto
- 2) Offerta Tecnica
- 3) Offerta Economica ed elenco prezzi (elenco prezzi sarà redatto alla stipula dell'AQ)
- 4) Polizza assicurativa
- 5) Cauzione Definitiva
- 6) Modello di Contratto Preliminare (sarà redatto alla stipula dell'AQ)
- 7) Modello di Contratto Applicativo (sarà redatto alla stipula dell'AQ)
- 8) (eventuali) Contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura
- 9) (eventuale) Contratto/i di subappalto.

Pescara, li, *come da firma digitale*

L'Appaltatore

La Committente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nella qualità di legale rappresentante dell'Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; dichiara, inoltre, di accettare tutte le condizioni e i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, l'Appaltatore dichiara di approvare, ai

sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole di cui agli ART. 8, ART. 10, ART. 13, ART. 14, ART. 16, ART. 17, ART. 18, ART. 19, ART. 20, ART. 21, ART. 24, ART. 25.

Pescara, lì *come da firma digitale*

L'Appaltatore

\_\_\_\_\_